

REGOLAMENTO

CSV DEI DUE MARI

(Per come approvato nell'Assemblea dei Soci del 27 Novembre 2020)



Centro Servizi per il Volontariato
dei Due Mari



CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DEI DUE MARI

REGOLAMENTO INTERNO

SOCI

Soci fondatori e soci ordinari

Sono soci fondatori dell'Associazione nelle persone del loro rappresentante legale pro tempore, le Associazioni e gli Enti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

In qualità di soci ordinari, possono aderire all'Associazione, nelle persone del loro rappresentante legale pro tempore, tutte le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, escluso quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, che:

-abbiano sede legale e operativa nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

-siano costituiti da almeno un biennio, comprovato dalla data di registrazione;

-siano stati, nei due anni antecedenti alla domanda, effettivamente funzionanti ed operativi.

Una volta istituito il RUNTS, potranno aderire all'Associazione solo gli Enti che risultino, a norma di legge, iscritti in detto Registro, ferma restando la necessità della loro operatività da almeno un biennio.

Nel caso di enti appartenenti a reti associative o ad organizzazioni di secondo o terzo livello, la presenza nella base sociale o l'ingresso nell'Associazione dell'ente di livello provinciale o di livello territoriale superiore, esclude o fa venir meno, la legittimazione ed il diritto di associarsi dell'ente di livello inferiore.

Gli Enti del terzo settore facenti parte di reti associative, di organizzazioni di secondo o terzo livello o di altri Enti comunque afferenti alla medesima compagine provinciale e/o regionale, possono essere membri dell'Associazione col limite massimo di un Ente per il territorio della Città Metropolitana.

In questi casi, dunque, laddove non sia il livello apicale, provinciale e/o regionale ad inoltrare la richiesta di adesione alla compagine sociale dell'Associazione, verrà data priorità all'ente *inter pares* che per primo ha proposto la domanda completa in tutte le sue parti.

Resta comunque fermo il principio per il quale l'istanza ad associarsi del livello apicale o sovraordinato, laddove accolta produce l'immediata decadenza, degli enti soci riconducibili all'ente apicale.

Quanto sopra non si applica per la partecipazione a coordinamenti, federazioni o associazioni di categoria.

I soci fondatori ed i soci ordinari godono delle medesime facoltà e pertanto avranno gli stessi diritti ed i medesimi doveri nei confronti dell'associazione.

Tutti i soci sono iscritti nel Libro Soci ove saranno annotati tutti i dati dell'ente: denominazione, sede legale, rappresentante legale, i recapiti forniti per le comunicazioni. Saranno altresì annotati gli estremi del versamento della quota annuale e gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti dell'associazione.



La corretta tenuta del Libro dei Soci è a carico del Direttore.

In qualunque momento il Consiglio Direttivo può disporre la verifica della base sociale, ovvero richiedere un aggiornamento delle informazioni e della documentazione che ciascun socio è tenuto a trasmettere all'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.

Rappresentanza

I soci intervengono alla vita associativa attraverso il loro legale rappresentante pro-tempore o attraverso altra persona, della propria compagine sociale, da questi espressamente e formalmente delegata.

Domanda di adesione

Gli Enti del Terzo Settore che intendessero essere ammessi nella base sociale devono produrre, all'indirizzo dell'Associazione, formale istanza intestata al presidente.

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore, deve riportare la dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'Associazione e, inoltre, deve indicare i recapiti (indirizzo completo, e-mail e telefono cellulare) ove indirizzare tutte le comunicazioni utili.

La domanda di adesione deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, da una descrizione delle attività programmate e svolte negli ultimi due anni solari, da informazioni sulla struttura organizzativa ivi compresa la composizione degli organi sociali, nonché dalla delibera dell'organo amministrativo dell'ente con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla richiesta di associazione al CSV.

La domanda dovrà anche essere corredata da tutta quella documentazione ritenuta utile a dimostrare l'effettiva operatività dell'ente nell'ultimo biennio, la sua iscrizione al RUNTS (quando istituito) nonché tutta quella documentazione ritenuta utile ai fini del procedimento medesimo (autorizzazione alla privacy, ecc.).

Laddove l'ente istante, in luogo del legale rappresentante pro tempore, voglia delegare, in via momentanea o permanente, altra persona a rappresentarla in seno all'Associazione, dovrà darne comunicazione sottoscrivendo formale mandato di rappresentanza.

Nel caso di specie è facoltà dell'Associazione verificare, in qualsiasi momento, l'effettivo rapporto associativo sussistente tra l'associato e il delegato, anche tramite richiesta di copia del Registro dei soci volontari dell'ente istante.

La domanda di ammissione a socio è inoltrata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto entro novanta giorni dal ricevimento, dandone comunicazione all'interessato.

Ove l'ente richiedente presenti un'istanza di adesione incompleta o carente, i novanta giorni decorrono dal momento in cui l'istanza risulta corredata da tutta la documentazione prevista e/o eventualmente richiesta ad integrazione.

In ogni caso, anche sull'istruttoria, si esprime il Consiglio Direttivo.

L'eventuale istanza di adesione presentata in modo incompleto o carente, se non integrata entro 60 gg dalla richiesta della documentazione, decadrà automaticamente senza alcuna formalità.



Nel caso in cui la richiesta venga accettata l'Ente ha tempo trenta giorni dal ricevimento dell'informativa per regolarizzare la propria adesione versando la quota sociale mediante bonifico bancario o vaglia postale. Decorso inutilmente i trenta giorni l'istanza decade automaticamente.

Qualora l'Ente intendesse ancora diventare socio, dovrà ripresentare la richiesta di adesione alla base sociale che, comunque, non potrà essere avanzata nel medesimo anno solare.

I neo soci avranno diritto di elettorato attivo e passivo decorsi tre mesi dalla loro iscrizione al libro dei soci.

I neo soci verranno iscritti nel libro soci con la data del versamento della quota sociale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti. L'organo invocato valutata la motivazione di rigetto adotta dal Consiglio Direttivo e le eventuali controdeduzioni formulate dal ricorrente, si pronuncerà in via definitiva entro il termine di sessanta giorni.

Tale termine verrà rispettato anche laddove l'organo intendesse procedere ad attività istruttoria.

Decadenza

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità, o esclusione per decisione motivata del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dovranno essere presentate formalmente ed avranno effetto dalla data di recepimento.

La decadenza per morosità è automatica e viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso il termine indicato dal Consiglio Direttivo quale data ultima per il versamento della quota sociale annuale. La decadenza, che si applica anche per versamenti tardivi o parziali, viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata con raccomandata AR o tramite PEC. ed avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di versamenti tardivi o parziali la somma versata verrà integralmente restituita.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può decidere l'esclusione di un'associazione dalla qualità di socio quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con i doveri associativi, le finalità dell'Associazione o lesivi degli interessi e dell'immagine della stessa.

Il Consiglio Direttivo decide in via automatica circa la decadenza di un'associazione dalla qualità di socio anche quando sia stata accertata la cessazione dell'attività, in caso di mancata iscrizione nel RUNTS all'atto della sua istituzione e, una volta operativo, in caso di cancellazione dal RUNTS dell'ente associato.

Il Consiglio Direttivo può adottare un provvedimento di esclusione anche quando l'associato non sia stato presente o rappresentato a tre assemblee consecutivamente.

Quota sociale

La quota sociale viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo entro il termine dell'approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, entro e non oltre il trenta aprile.

Della quantificazione della quota sociale viene data notizia alle organizzazioni socie che dovranno ottemperare, entro il termine indicato, mediante bonifico bancario o vaglia postale. Decorso il termine (per il quale farà fede la data del versamento per i bollettini postali e la data di effettivo accredito sull'estratto conto



dell'Associazione per i bonifici bancari) i soci che non avessero ottemperato al pagamento della quota sociale, o vi avessero ottemperato oltre il termine affidato, decadranno automaticamente anche senza che il CSV abbia risollecitato il pagamento della quota.

L'ente decaduto per morosità, qualora reintendesse essere riammesso nella base sociale dovrà ripresentare formale istanza che, comunque, non potrà essere avanzata nel medesimo anno solare.

La quota sociale non è in alcun caso nè rimborsabile nè cedibile.

Diritti e doveri

I soci hanno il diritto di:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e del bilancio sociale dell'Associazione;
- b) votare, direttamente o indirettamente, nelle assemblee;
- c) eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali;
- d) candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
- e) partecipare alle conferenze programmatiche e tematiche promosse dall'Associazione;
- f) ricevere le credenziali per accedere all'area eventualmente loro riservata sul sito dell'Associazione.

Tutti i soci, inoltre, hanno il diritto di ricevere e avere accesso agli atti e alle informazioni rilevanti; nonché hanno il diritto di esaminare i libri sociali, presentando istanza scritta e motivata, su modello all'uopo predisposto dall'Associazione.

L'istanza, indirizzata al Presidente, potrà essere consegnata a mano o inviata per email e il Presidente darà riscontro apponendo l'autorizzazione sull'istanza presentata. Per la richiesta di estratto il Presidente ne valuterà l'approvazione, totale o parziale, anche a tutela della privacy di eventuali soggetti terzi.

Nei casi in cui venga autorizzata l'estrazione di copia, potrà essere apposto nel documento un titolo di riconoscimento volto a scoraggiare la diffusione a terzi estranei dei documenti associativi.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi dirigenti;
- b) versare la quota sociale annua nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) partecipare fattivamente alla vita associativa e contribuire al perseguimento degli scopi sociali;
- d) mantenere comportamenti di correttezza nei confronti dell'Associazione e di riserbo rispetto alle informazioni riguardanti la stessa;
- e) preservare in tutte le forme la reputazione e il buon nome dell'associazione;
- f) evitare qualsiasi esposizione mediatica lesiva dell'immagine dell'associazione e dei suoi rappresentanti;
- g) affrontare tutte le problematiche associative nell'ambito della medesima organizzazione con le modalità democratiche previste dalla Statuto e dai regolamenti, accettandone gli esiti del confronto.

L'inosservanza da parte del socio dei doveri in capo agli associati, sono motivo di esclusione dalla base sociale.



ASSEMBLEA

Costituzione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti soci per come risultanti nel libro dei soci.

Essa si riunisce in sede ordinaria e straordinaria per deliberare sui compiti ad essa demandati dallo Statuto.

I soci possono intervenire in assemblea o direttamente, attraverso il proprio rappresentante legale o altra persona della propria compagine sociale cui il rappresentante legale conferisce formale mandato di rappresentanza, ovvero delegando altro socio del CSV.

Il mandato di rappresentanza, redatto su carta semplice, deve essere firmato dal presidente dell'associazione e deve contenere le generalità complete della persona indicata anche quando si identifica con lo stesso presidente.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea, senza concorrere al quorum e senza diritto di voto, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, a meno che non intervengano in Assemblea in qualità di rappresentanti di un'associazione socia.

È facoltà di ciascun ente farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della propria compagine diverso dal proprio rappresentante legale purché sia prodotta all'Associazione espressa designazione e formale delega almeno 5 gg prima della data prevista per l'adunanza.

L'Associazione, infatti, si riserva la facoltà di effettuare la verifica della sussistenza del rapporto associativo attraverso il libro dei soci volontari dell'Ente.

Sempre mediante delega scritta i soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da altro associato purché sia prodotta all'Associazione espressa designazione e formale delega. In tale eventualità la delega va fatta da Ente socio ad Ente socio, per il tramite del rappresentante legale. L'Ente delegato, poi, assegnerà la delega alla medesima persona che lo rappresenta.

Ogni ente socio può rappresentare solo un altro socio.

La medesima persona non può esprimere in assemblea più di due voti, fatto salvo il caso in cui la persona non sia personalmente il legale rappresentante di un numero di enti maggiore di due.

Al fine comunque di contenere il potere di rappresentanza in capo alla medesima persona, laddove un medesimo soggetto sia già rappresentante legale di più di un ente socio, a questi non sarà consentito rappresentare, per delega, altri enti soci.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere delegati alla rappresentanza di altri enti soci solo quando intervengano in Assemblea già in qualità di rappresentanti di un associato.

Alle sedute partecipa, senza diritto di voto e senza concorrere al quorum, il Direttore con funzioni di segretario.



Convocazione

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può essere, inoltre, richiesta da almeno un decimo dei soci e in tal caso il Presidente convoca l'Assemblea entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata tramite avviso scritto inoltrato a tutti i soci senza obblighi di formalità purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza.

Ciascun Ente dovrà avere cura di trasmettere i propri recapiti (indirizzo postale, e-mail, telefono cellulare) per la ricezione della convocazione segnalando la modalità di invio preferita.

Ciascuna organizzazione, pertanto, dovrà avere cura di aggiornare l'Associazione sulle eventuali variazioni dei propri recapiti. In assenza di eventuali comunicazioni in merito, resterà inteso che la convocazione si intenderà regolarmente spedita all'ultimo recapito segnalato anche se variato o non più attivo.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere: data, luogo ed orario della riunione, l'indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare, nonché l'eventuale data, luogo ed orario della seconda convocazione che non potrà ricadere nel medesimo giorno.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, sempre da almeno un decimo dei soci, anche per richiedere il rinnovo anticipato delle cariche sociali. In tale caso l'Assemblea dovrà aprirsi con la discussione e la votazione di una mozione di sfiducia che, si intenderà accolta, se votata da almeno due terzi dei soci presenti.

Nel caso in cui la mozione venga approvata e l'organo sfiduciato, l'Assemblea fissa la data della nuova convocazione per il rinnovo degli organi sfiduciati. La convocazione verrà svolta nei termini statutari a cura del Presidente. Laddove il Presidente non vi provvedesse la convocazione verrà svolta dal Presidente del Collegio dei Garanti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità stabilite con apposito separato regolamento.

All'atto della convocazione dell'Assemblea dei Soci, qualora il numero complessivo delle OdV socie fosse inferiore alla metà più uno di tutti gli Enti associati, i voti attribuiti alle OdV saranno incrementati di conseguenza, così da garantire la possibilità di avere in assemblea la maggioranza dei voti esprimibili.

L'eventuale maggioranza dei voti in capo alle Organizzazioni di Volontariato socie sarà garantito attraverso l'attribuzione di un voto ponderato ottenibile dalla seguente operazione matematica:

numero totale degli associati (ets) più 1, diviso per il numero delle OdV associate (odv).

Il risultato (x) è il valore che va attribuito al voto di ogni singola OdV ($x = \text{numero totale associati} + 1 / n.^\circ \text{odv}$).



Compiti

I compiti dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria sono quelli stabiliti dallo Statuto.

Validità

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione in presenza dei due terzi degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

La validità dell'Assemblea è dichiarata dal Presidente su indicazione del Direttore previa verifica del diritto alla partecipazione da parte dei convenuti.

Il Presidente può nominare apposita commissione *Verifica poteri* laddove venissero registrate delle incertezze, anomalie o contestazioni riguardo:

- i mandati di rappresentanza conferiti dagli organismi soci;
- le deleghe conferite dall'organismo socio ad altro ente socio di CSV.

La commissione *Verifica poteri*, laddove istituita, dunque dovrà:

- verificare il diritto alla partecipazione all'Assemblea sulla scorta dell'elenco dei soci fornito dal Direttore del CSV;
- esaminare e convalidare il mandato di rappresentanza conferito dall'associazione socio ad un proprio associato;
- esaminare e convalidare il mandato di rappresentanza conferito in delega dall'associazione socio ad altro ente socio di CSV.

La commissione *Verifica poteri* dovrà essere composta da tre membri proposti dal Presidente ed eletti dall'Assemblea.

Uno dei tre membri assume funzione di Presidente di Commissione.

Nella commissione, se presenti, devono essere nominati un membro dei componenti del Collegio dei Garanti, con funzione di presidente, e un membro del Consiglio Direttivo.

La commissione dovrà ottenere la piena collaborazione del Direttore e della segreteria.

Oggetto delle deliberazioni assembleari

L'Assemblea delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Non sarà possibile far porre in votazione argomenti non già indicati all'Odg ma sarà solo possibile far votare una raccomandazione che vincoli il presidente all'inserimento di un dato argomento alla prima assemblea utile.

La votazione della raccomandazione potrà essere preceduta da un intervento a favore ed uno contro, dopodiché la raccomandazione viene posta a votazione.



Modalità di votazione

L'Assemblea ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sempre con la maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) fatto salvo che per lo scioglimento (con conseguente devoluzione del patrimonio), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. In questi casi l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati.

Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano, fatta eccezione per le votazioni inerenti la nomina dei componenti degli organismi sociali che avverranno a scrutinio segreto.

Sempre a scrutinio segreto si svolgeranno tutte le votazioni che vedono direttamente coinvolte le persone e gli organismi soci.

La valutazione della scelta della modalità di voto viene svolta dal Presidente.

Comunque è facoltà di chiunque avente diritto al voto, prima di procedere ad una qualsivoglia votazione, richiedere che essa avvenga a scrutinio segreto anche quando non ricorrano le condizioni di cui ai comma precedenti.

La proposta di votare a scrutinio segreto va messa immediatamente ai voti e ove incontrasse la maggioranza dei consensi, la votazione di specie verrà effettuata a scrutinio segreto.

In tutti i casi in cui una votazione dovrà essere svolta a scrutinio segreto, si dovrà procedere alla nomina di apposita *Commissione Votazioni* che stabilirà le procedure di voto.

Se già istituita la *Commissione Verifica Poteri*, assumerà anche le funzioni della *Commissione Votazioni* altrimenti il Presidente procederà alla nomina di tre membri di cui uno con funzione di Presidente di Commissione.

La commissione avrà il compito di:

- enunciare all'Assemblea le modalità di votazione fissandone anche i tempi;
- predisporre il materiale e le schede relative alle votazioni;
- procedere all'assegnazione delle schede di votazione previa verifica della regolarità della rappresentanza e delle deleghe;
- vigilare sul corretto svolgimento delle votazioni;
- procedere allo spoglio delle schede votate;
- proclamare il risultato delle votazioni.

Elezioni e rinnovo delle cariche sociali

In occasione del rinnovo delle cariche sociali o dell'elezione di un nuovo componente per la sostituzione di altro membro per dimissioni o decadenza, ciascuna organizzazione socia potrà avanzare la candidatura di un proprio associato.

La candidatura dovrà pervenire presso la sede del CSV, corredata da un curriculum della persona o da una scheda di presentazione, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. Alla candidatura andrà anche allegata l'accettazione della candidatura redatta su modello predisposto dall'Associazione e nel quale andrà anche indicata la data di adesione alla compagine proponente la candidatura.



L'Associazione, con almeno un giorno di preavviso rispetto all'adunanza, darà notizia ai soci delle candidature e verranno trasmessi i curriculum dei candidati.

In ogni caso sarà possibile a quanti presenti e legittimati alla rappresentanza di un associato, avanzare la propria candidatura in sede assembleare entro l'orario fissato dal Presidente.

Per le candidature nell'Organo di Controllo e nel Collegio dei Garanti non sarà obbligatorio il vincolo associativo con l'ente che ne propone la candidatura.

I candidati all'Organo di Controllo devono essere iscritti nell'apposito Albo dei Revisori dei Conti e, pertanto, i candidati devono autocertificare il possesso di tale requisito.

In assenza la candidatura non verrà validata e ammessa.

I candidati nel Collegio dei Garanti, se esterni, dovrebbero comunque avere comprovata competenza legale e/o associativa e/o del terzo Settore.

Nel caso di votazione per il rinnovo degli organi sociali, ciascun organo viene eletto separatamente e per ciascun organo deve venir predisposta una scheda separata.

Se si deve eleggere il Presidente, prima si passa alla votazione di questo organo tra coloro che vengono candidati.

In prima votazione viene eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza qualificata delle preferenze (2/3) degli aventi diritto.

Ove in prima votazione non sia stato raggiunto il quorum richiesto si procede ad una seconda votazione al termine della quale viene eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta delle preferenze (la metà + 1) degli aventi diritto.

Ove in seconda votazione non sia stato raggiunto il quorum richiesto si procede ad una terza votazione al termine della quale viene eletto colui che ottiene il maggior numero di preferenze.

Successivamente all'elezione del Presidente si procede all'elezione del Consiglio Direttivo.

Coloro, già candidati alla Presidenza e non risultati eletti, possono essere ricandidati al ruolo di Consigliere.

Per l'elezione al Consiglio risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze sino al completamento dei posti disponibili.

Le votazioni per il Presidente ed il Consiglio Direttivo potranno avvenire contestualmente ove alla carica di Presidente vi sia una sola candidatura.

Le votazioni per l'elezione degli organi sociali si svolgono sempre a scrutinio segreto.

Per ciascuna votazione si possono esprimere tante preferenze sino al numero massimo delle cariche da ricoprire.

Le schede che riporteranno un numero maggiore di preferenze saranno considerate nulle.

Verbali

Di ogni seduta sarà redatto un verbale a cura del Direttore. In sua assenza o altro impedimento il Presidente può incaricare altro soggetto dandone comunicazione all'Assemblea.

Il verbale firmato dal Presidente verrà messo a disposizione di tutti i soci e, dato per letto e conosciuto, verrà sottoposto all'approvazione della successiva Assemblea.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso fra cinque e dieci, escluso il Presidente, almeno la metà dei quali eletti tra i rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato.

Il numero è sancito dall'Assemblea e rimarrà invariato per tutta la durata di un mandato e pertanto qualsiasi variazione ha effetto dal successivo rinnovo delle cariche sociali.

Il numero dei consiglieri non può essere variato nella medesima seduta assembleare chiamata alla nomina degli stessi.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche indicati dagli enti giuridici associati e ad essi aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti consecutivamente per un massimo di due mandati.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo.

Altresì partecipa, salvo diversa disposizione, senza diritto di voto, il Direttore, che ove presente assolverà alle funzioni di segretario.

Senza diritto di voto, inoltre, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, esperti, consulenti ed altre figure tecniche ritenute utili ai lavori.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

Convocazione

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri, attraverso formale richiesta, lo ritengano necessario.

La convocazione è effettuata con qualsiasi mezzo di norma almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza. In caso di motivata urgenza tale termine può essere comunque derogato.

Indipendentemente dalla modalità di convocazione ogni Consigliere deve essere informato circa la data, il luogo e l'orario della riunione, nonché deve ricevere indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare.

È ammessa la riunione in videoconferenza solo in casi e per motivi eccezionali. Pertanto il Presidente dovrà, nella convocazione, dare atto delle relative motivazioni.

Validità

Il Consiglio è validamente costituito, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto. Non è ammesso essere rappresentati per delega.



Non è possibile la convocazione del Consiglio Direttivo in seconda convocazione e pertanto la seduta che non raggiunga il quorum dovrà essere riconvocata dal Presidente.

Compiti

I compiti del Consiglio Direttivo sono quelli stabiliti dallo Statuto.

In considerazione della temporaneità dell'incarico dell'organo amministrativo e delle attribuzioni annuali dei fondi per la funzione di Centro Servizi, le deliberazioni assunte, salvo quelle richieste per il normale funzionamento del centro, non dovrebbero comportare obbligazioni che vadano oltre l'arco temporale del mandato previsto per il sopracitato organo.

Decadenza

I Consiglieri assenti consecutivamente, a tre sedute, decadono automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, è chiamato a decidere sulla decadenza di un Consigliere dalla carica quando sia stata accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità dell'Associazione o lesivi degli interessi e dell'immagine della stessa.

Il Consigliere che, per un qualunque motivo, sia decaduto dalla carica non potrà essere rieletto né per il mandato in corso, né tantomeno per il successivo.

Sostituzioni e surroghe

Il Consigliere dimissionario o decaduto dalla carica deve essere sostituito alla prima Assemblea utile ed il sostituto neo eletto durerà in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di cui farà parte.

Ove le dimissioni o le decadenze dalla carica di Consigliere possano inficiare il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio Direttivo, è facoltà dello stesso operare, in via provvisoria, delle surroghe. Resta inteso che alla prima Assemblea utile si dovrà procedere ad elezioni.

Verbali

Per ogni seduta verrà redatto un verbale da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Se presente il Direttore sarà lui ad assolvere tale funzione.

Il verbale firmato dal Presidente verrà messo a disposizione di tutti i Consiglieri e verrà sottoposto all'approvazione della successiva adunanza di Consiglio.



PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea, ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione. È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni.

È fatto divieto di ricoprire l'incarico di Presidente nei casi previsti dall'art. 61, c. 1 lett. i) D. Lgs. 117/2017. Ovvero per

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionali ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo. La delega deve avvenire con il consenso dell'organo direttivo.

Il Presidente è preposto alla gestione dell'ordinaria Amministrazione ed ha la responsabilità dell'organizzazione e del buon funzionamento dell'Associazione.

In caso di inderogabili urgenti necessità legate al funzionamento dell'Associazione, anche in assenza di specifica delega, il Presidente può agire con i poteri del Consiglio Direttivo portando i provvedimenti all'approvazione dello stesso nella prima riunione utile.

Tra i compiti del Presidente quelli di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea illustrando gli argomenti sui quali si discute e si vota, regolando il dibattito, stabilendo l'ordine e la modalità delle votazioni, proclamando il risultato, ecc.;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo illustrando gli argomenti sui quali si discute e si vota, regolando il dibattito, stabilendo l'ordine e la modalità delle votazioni, proclamando il risultato, ecc.;
- c) vigilare sulla correttezza dello svolgimento dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvaguardando sempre l'interesse generale;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) promuovere e vigilare sulla realizzazione del programma associativo;
- f) curare l'amministrazione dell'Associazione;
- g) favorire la circolazione delle informazioni;
- h) comunicare agli interessati eventuali provvedimenti di decadenza;
- i) portare all'approvazione i bilanci preventivi e consuntivi e il bilancio sociale;
- j) controfirmare col segretario designato i verbali delle singole riunioni dandone lettura alle successive adunanze per l'approvazione.



COLLEGIO DEI GARANTI

La composizione ed i compiti del Collegio dei Garanti sono quelli stabiliti dallo statuto.

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è formato da 3 (tre) membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.

Il Presidente è di nomina dell'OTC, mentre i due membri effettivi vengono eletti dall'Assemblea fra i soggetti candidati dai soci e iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

I membri dell'organo di controllo, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le previsioni di cui all'art. 2397 e 2399 del codice civile.

Non potranno, altresì, essere eletti nell'organo di controllo il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei dipendenti dell'Associazione.

I membri degli organi di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La loro nomina segue quella degli altri organi sociali e le modalità di elezione seguiranno la medesima procedura prevista per gli altri organi sociali.

La candidatura alla carica, formulata da un socio, dovrà essere necessariamente avanzata, a pena di irricevibilità, allegando il curriculum del candidato, il quale espressamente anche attesti il possesso dei requisiti previsti dall'art.2397, c.2 del codice civile.

I membri dell'organo di controllo di nomina assembleare riceveranno un compenso annuo determinato dal Consiglio Direttivo e che sarà quantificato anche tenuto conto delle linee guida e dei parametri suggeriti dall'ONC.



IL DIRETTORE

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo e ad esso ed al suo Presidente risponde direttamente avendo la responsabilità direttiva dell'associazione e del Centro Servizi.

È responsabile della gestione di tutto il personale del CSV, dei locali del Centro, della loro apertura e chiusura, delle attrezzature di proprietà o a qualsiasi titolo utilizzate. In tal senso, sotto la sua responsabilità, sono posti gli sportelli e/o qualsiasi altra sede delegata o periferica.

Per la propria posizione lavorativa (autorizzazioni, permessi, ferie, ecc.) fa riferimento direttamente al Presidente o a persona del Direttivo all'uopo delegata.

Partecipa alle riunioni delle Assemblee dei Soci con funzioni di segretario e senza diritto di voto e senza concorrere al quorum. Se richiesto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e, ove presente, assolve alle funzioni di segretario.

Predisporre tutti gli atti esecutivi inerenti la realizzazione delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Pone all'attenzione del Consiglio Direttivo le questioni tecniche ed operative sulle quali ritiene che l'organo politico debba esprimersi o deliberare.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno predisporre una relazione per il Consiglio Direttivo con gli elementi quali-quantitativi inerenti l'attività da lui svolta nell'anno precedente. Il confezionamento della relazione è a discrezione del Direttore salvo che il Consiglio Direttivo non dia più precise indicazioni in merito.

INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente dell'Associazione è obbligato a mantenere con tutti gli utenti un comportamento improntato alla massima disponibilità.

Lo stesso non può intrattenere con gli enti beneficiari dei servizi rapporti di collaborazione comunque retribuita o gratuita, per le materie e le attività che rientrano negli scopi istituzionali del Centro Servizi e dell'Associazione in genere.



GLI SPORTELLI

Gli sportelli dislocati nel territorio provinciale vengono istituiti con l'intento di favorire l'accesso alle iniziative ed ai servizi offerti dal CSV. Gli sportelli, dunque, devono rappresentare un punto di riferimento per il volontariato così da contribuire a promuovere, incentivare e sostenere il volontariato su base locale.

Gli sportelli sono istituiti dal Consiglio Direttivo che ne decide il numero, l'ubicazione e la distribuzione sul territorio provinciale innanzitutto attraverso una valutazione del potenziale bacino d'utenza, di modo che sia salvaguardato un giusto rapporto costi/benefici.

Nel decidere l'ubicazione degli sportelli, inoltre, il Consiglio Direttivo dovrà privilegiare quei contesti in cui sarà recepita l'offerta di idonee strutture, da parte di enti pubblici o privati, con modalità poco vincolanti ed economicamente non onerose.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, potrà determinare ulteriori criteri per la scelta dell'ubicazione degli sportelli.

Gli sportelli dipendono funzionalmente dalla sede centrale ed avranno come referente il Direttore o altra persona con mansioni di coordinamento.

Annualmente il Consiglio Direttivo, entro il mese di ottobre di ciascun anno, sulla scorta degli elementi qualitativi e quantitativi relativi ai primi nove mesi dell'anno solare in corso e forniti dal Direttore o dall'incaricato con mansioni di coordinamento, delibera se confermare lo sportello già attivo o se disporre la chiusura, la sospensione, l'accorpamento o il trasferimento.

Il confezionamento dei dati atti alla verifica di efficienza ed efficacia degli sportelli è a discrezione dei soggetti deputati salvo che il Consiglio Direttivo non dia più precise indicazioni in merito.

NORME DI CARATTERE GENERALE E DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Ogni erogazione o spesa deve essere documentalmente giustificata, preventivamente autorizzata dal presidente e rispondente alle decisioni ed alle delibere assunte dal consiglio direttivo.

Il conto corrente bancario, all'interno del quale vanno ricondotte tutte le risorse dell'associazione deve essere intestato all'Associazione e le movimentazioni devono essere realizzate dal Presidente così come l'emissione dei relativi assegni di conto corrente.

Le firme previste sono quelle del presidente pro tempore e del vicepresidente quando interviene con funzioni vicarie.

Viene consentito un fondo cassa contanti per piccole spese non superiore ad euro 1.000,00 mensili, gestito dal direttore di sede.

Ogni spesa viene realizzata attraverso un ordinativo del Presidente ed il fondo cassa deve essere contabilmente chiuso ogni fine mese.

Ogni altra erogazione può avvenire unicamente attraverso l'emissione di assegni di C/C o bonifico bancario, accompagnata da ordinativo del Presidente e, comunque, riscontrata da un documento giustificativo di spesa, a cui allegare copia fotostatica dell'assegno emesso o del bonifico effettuato.



LA CONFERENZA PROGRAMMATICA E TEMATICA

L'indizione di una Conferenza, programmatica o tematica, rappresenta anche una modalità con la quale l'Associazione intende favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV.

Compito della conferenza programmatica è quello di elaborare un documento (dai contenuti diversi inerenti una *vision* ma anche raccomandazioni, proposte di programma, ecc.) da sottoporre all'Assemblea dei Soci perché possano essere valutate ed eventualmente demandate all'organo tecnico per essere tradotte all'interno della programmazione.

Una Conferenza, laddove ritenuto conducente, può essere anche convocata per l'approfondimento di temi specifici ritenuti, in un dato momento, di particolare rilievo e/o interesse più generale.

Una Conferenza può essere indetta dal Consiglio Direttivo. L'indizione di una Conferenza può essere richiesta, con istanza motivata indirizzata al Consiglio Direttivo, da un decimo degli associati.